

Penale Sent. Sez. 3 Num. 24042 Anno 2018

Presidente: ANDREAZZA GASTONE

Relatore: ZUNICA FABIO

Data Udiienza: 02/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Letizia Claudio, nato in Svizzera il 10-03-1979,

avverso la sentenza del 13-07-2017 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l'avvocato Agostino Gessini, sostituto processuale dell'avvocato Stefania Bramati, che si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 luglio 2017, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 18 ottobre 2016, con la quale Claudio Letizia era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 10 *ter* del d. lgs. 74/2000, per avere, nella veste di legale rappresentante della Coop. M&G Logistic, omesso il versamento dell'iva dovuta in base alla dichiarazione annuale 2011, per l'importo di € 524.924,03, entro il termine previsto, fatto commesso in Novate Milanese il 27 dicembre 2012. Oltre ad applicare le pene accessorie di legge, il Tribunale disponeva la confisca per equivalente del profitto di reato, determinato in € 524.924,03.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, Letizia, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, censura l'errata applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e la mancata applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen., oltre che la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non avendo i giudici di merito considerato il fatto che, al di là del ruolo formale, in realtà Letizia era un semplice magazziniere della società, di cui era divenuto legale rappresentante perché indotto dal suo datore di lavoro, ma senza aver mai percepito alcun compenso e soprattutto senza aver mai esercitato alcun potere di gestione, anche rispetto ai conti correnti, come riconosciuto peraltro da tutti i testi escussi. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., che sarebbe stata giustificata dalla considerazione del ruolo marginale ricoperto da Letizia nella M&G Logistic s.r.l. Con il terzo motivo, la difesa lamenta l'eccessività della pena, evidenziando che, per la veste meramente formale del ricorrente, occorre partire dal minimo edittale, applicando sullo stesso la riduzione per le attenuanti generiche. Con il quarto motivo, infine, viene eccepita l'illegittimità della confisca per l'intero importo dell'iva evasa nei confronti del ricorrente, trattandosi di misura ingiustificata e comunque eccessiva, essendo stato calcolato erroneamente l'intero importo delle fatture emesse e non essendo stato considerato il ruolo secondario e formale assunto da Letizia, il quale si duole altresì del fatto che la confisca è stata disposta sui suoi beni personali e non sul patrimonio societario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, deve evidenziarsi che, ai fini dell'ascrivibilità dei fatti all'odierno imputato, le due conformi sentenze di merito hanno

valorizzato in primo luogo la circostanza, accertata dal teste di P.G. Marrocoli, che Letizia è stato legale rappresentante della Coop. M&G Logistic dal 26 luglio 2011 al 1° dicembre 2011 e dal 1° marzo 2012 al 17 gennaio 2014, dunque sia al momento della dichiarazione, da lui presentata nel 2011, sia al tempo della scadenza del termine per il versamento dell'iva (27 dicembre 2012), sia nella fase antecedente in cui si era sviluppato il debito erariale e vi era l'obbligo di organizzare le risorse disponibili per poter adempiere all'obbligazione tributaria. Nel confrontarsi con le obiezioni difensive e nel rimarcare che l'imputato era venuto meno ai doveri strettamente connessi alla sua veste formale, la Corte di appello ha rilevato come sia rimasta sfornita di prova l'affermazione difensiva secondo cui Letizia, durante la titolarità della carica, non sarebbe stato dotato dei poteri di firma sui conti societari, evidenziando altresì l'irrilevanza delle dichiarazioni del teste della difesa dr. Stefani che aveva collocato nel 2012 gli ultimi introiti della società, posto che l'iva di cui si contesta in questa sede l'omesso versamento attiene a fatture relative all'anno precedente, cioè al 2011. Rispetto a tali affermazioni, il ricorso, sia pure non in maniera esplicita, contesta una sorta di travisamento della prova da parte dei giudici di appello, senza tuttavia allegare gli elementi probatori che smentirebbero le deduzioni della Corte territoriale, scontando sul punto il ricorso evidenti limiti di autosufficienza. In ogni caso, al di là della carenza probatoria della prospettazione difensiva, deve in questa sede ribadirsi che, ai fini della riconducibilità della condotta contestata a Letizia, non risulta determinante l'obiezione del ricorrente secondo cui egli, da semplice magazziniere, sarebbe stato indotto ad assumere la veste di legale rappresentante della Coop. M&G Logistic su "invito" del datore di lavoro, senza ricevere alcun compenso aggiuntivo per tale favore e senza esercitare un ruolo attivo, comportando l'accettazione della carica formale di amministratore l'acquisizione di una serie di doveri, anche in materia tributaria, la cui rilevanza prescinde dal contesto dei rapporti interni in cui è maturata l'assegnazione della veste di legale rappresentante della società, a meno che non venga dimostrata, ma nel caso di specie non è avvenuto, una coartazione illecita nell'accettazione della carica di amministratore e nell'esercizio delle funzioni ad essa connesse. Ne consegue che la doglianza difensiva, articolata peraltro in gran parte in censure fattuali non consentite non questa sede, non può essere accolta.

2. Infondato è anche il secondo motivo.

Nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., la Corte territoriale ha osservato come non sia emersa la presenza di un amministratore di fatto che gestisse la società facendo le veci dell'imputato, essendo significativa in tal senso la circostanza che il coimputato Quartieri, ovvero colui che avrebbe coinvolto l'imputato nella presente vicenda, era stato assolto già in primo grado.



Deve escludersi pertanto che la mancata concessione dell'attenuante della "minima importanza" presenti vizi di illogicità, tanto più ove si consideri che il motivo di ricorso costituisce una mera riproposizione della medesima doglianza già proposta in termini laconici e generici con il secondo motivo di appello.

3. Venendo al terzo motivo, deve ritenersi che il giudizio delle sentenze di merito sul trattamento sanzionatorio sia parimenti immune da censure.

Ed invero il giudice di primo grado, la cui valutazione è stata condivisa dalla Corte di appello, ha concesso all'imputato le attenuanti generiche, determinando la pena base in mesi 9, cioè in misura prossima al minimo edittale (mesi 6), applicando la riduzione delle attenuanti generiche nella massima espansione.

Non si ravvisano pertanto profili di illegittimità nella determinazione della pena, avendo la Corte territoriale giustificato in modo razionale il lieve discostamento dal minimo edittale, alla stregua della non modesta entità dell'imposta evasa.

4. Infine, per quanto concerne il quarto motivo di ricorso, deve rilevarsi che le sentenze di merito (e in particolare il Tribunale) hanno motivato in modo esaustivo l'applicazione della confisca per equivalente del profitto del reato (pari a € 524.924,03), osservando in primo luogo che, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge n. 244/2007, per tutti gli illeciti previsti dal d. lgs. 74/2000, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 322 *ter* cod. proc. pen. in tema di confisca, intendendosi il riferimento a entrambe le ipotesi di confisca previste dalla predetta norma, ovvero sia quella diretta dei beni che costituiscono profitto del reato, sia quella "per equivalente", relativa cioè ai beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto, dovendosi precisarsi che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 18734 del 31/01/2013, Rv. 255036 e n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258646), il profitto, nei reati tributari, va inteso come qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla consumazione del reato e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo e di quanto dovuto a seguito dell'accertamento del debito tributario.

In entrambi i casi, comunque, si tratta di un'ipotesi di confisca obbligatoria, la cui applicazione non è condizionata dal preventivo sequestro dei beni, dovendo il giudice disporre la confisca ogni qualvolta emetta una condanna per uno degli illeciti tributari di cui al d. lgs. 74/2000 sino alla concorrenza del valore dell'imposta evasa, essendo poi compito dell'Autorità giudiziaria incaricata della fase esecutiva individuare i beni confiscabili eventualmente ancora presenti nel patrimonio del condannato (così Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014).

Nel tratteggiare la differenza tra confisca diretta e confisca per equivalente, il Tribunale ha evidenziato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 25490 del 28/5/2014), che, mentre la prima rappresenta una misura ablativa di un bene direttamente legato al reato, e dunque ritenuto pericoloso in

quanto capace di mantenere vivo nel reo l'illecito, la confisca per equivalente costituisce una forma di prelievo pubblico di compensazione di prelievi illeciti, venendo ad assumere un carattere eminentemente sanzionatorio, non richiedendo quindi un giudizio prognostico sulla pericolosità del bene.

È stato quindi rimarcato che, mentre per disporre la confisca diretta è necessario accertare i singoli beni che costituiscono il profitto del reato, nella confisca per equivalente, come detto, è sufficiente l'indicazione generica dell'ammontare del profitto, senza che sia rilevante l'identità dei singoli beni da apprendere.

Altro presupposto per poter procedere alla confisca per equivalente è costituito dalla impossibilità di procedere alla forma diretta di ablazione, come desumibile dall'inciso "quando essa non è possibile" di cui all'art. 322 *ter* cod. pen.

In definitiva, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10561 del 30/01/2014), nei procedimenti aventi ad oggetto i reati tributari, è possibile procedere alla confisca per equivalente a carico dell'imputato persona fisica, solo laddove sia impossibile individuare il profitto diretto del reato in capo all'ente, reale beneficiario del risparmio di imposta che costituisce il profitto del reato, potendo essere oggetto di confisca diretta anche il denaro liquido o di altro bene fungibile nella disponibilità della persona giuridica.

Orbene, in sede di applicazione della confisca, è stato rilevato (e la circostanza non è contestata) che la M&C Logistic risulta fallita, per cui, nell'impossibilità di procedere alla confisca diretta, è stato necessario, in coerenza con le coordinate interpretative prima richiamate, applicare la confisca per equivalente nei confronti dell'imputato, per un valore corrispondente all'imposta evasa.

Ne consegue che, anche limitatamente alla conferma dell'applicazione della confisca, la sentenza impugnata resiste alle obiezioni difensive.

5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 02/03/2018

Il Consigliere estensore

Fabio Zunica

Il Presidente

Gastone Andreatza